

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

PROVINCIA DI VERONA

Area Economico Finanziaria

www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it personale@castelnuovodg.it

TEL 045 6459942 FAX 045 6459921 Partita IVA 00667270235

Piazza degli Alpini, 4 37014 Castelnuovo del Garda



IPOTESI DI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO 2013

RICHIAMATO il CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali del 31.3.1999 per la revisione del sistema di classificazione del personale e, relativamente all'integrazione delle posizioni economiche di inquadramento, l'art. 35 del CCNL 22.1.04;

VISTI gli artt. del CCNL 1.4.99:

- 4 (materie della contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente)
- 5 (tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato integrativo), sostituito dall'art. 4 del CCNL 22.1.04
- 15 (risorse per le politiche di sviluppo e per la produttività)
- 17 (utilizzo delle risorse) e 18, modificati e integrati rispettivamente con gli artt. 36 e 37 del CCNL 22.1.04,

e l'art. 67, comma 11 del D.L. 112/2008 convertito nella Legge 133/2008 relativo all'obbligo di pubblicare sul sito internet dell'Amministrazione comunale, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni, la documentazione trasmessa annualmente all'organo di controllo in materia di contrattazione integrativa.

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per la contrattazione decentrata avviene secondo la disciplina delle risorse decentrate introdotta dall'art. 31 del CCNL 22.1.04.

RILEVATO che le disponibilità derivanti dall'art. 15 del CCNL 1.4.99 sono state integrate dagli artt.:

- 4 del CCNL 5.10.2001;
- 32 del CCNL 22.1.2004;
- 4, comma 1, del CCNL 9.5.2006

VISTE le disposizioni in materia di incrementi delle risorse decentrate riportate nell'art. 8 del CCNL 11.4.2008 e nell'art. 4, comma 2, lett. b) del CCNL 31.7.09.

VISTO l'art. 1, comma 557, della Legge 296 del 26.12.2006, modificato dall'art. 14, comma 7, del D.L. 31.5.10, n. 78, che recita: "Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

[Area containing various handwritten signatures and initials, including 'CISL FP' and 'AD']

- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita dalla contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali".

VISTO l'art. 73, comma 2, del D.L. 112/2008 convertito nella Legge 133/2008 relativo alle modalità di utilizzo dei risparmi derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale

VISTO l'art. 71 del D.L. 112/2008 convertito nella Legge 133/2008, in relazione alle decurtazioni del trattamento accessorio nei primi dieci giorni di malattia e alla non equiparazione delle assenze alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa.

VISTO l'art. 17, comma 23, del D.L. 78/2008 convertito nella Legge 102/2009 che abroga, a partire dal 1.7.2009 le disposizioni di cui all'art. 71, comma 5 del D.L. 112/2008, sopra citate, relativamente alla equiparazione delle assenze alla presenza in servizio ai fini della distribuzione del fondo.

VISTO l'art. 9, comma 2 bis, del DL 31.5.2010 n. 78, convertito nella legge 30.7.10 n. 122 che recita "A decorrere dal 1.1.11 e sino al 31.12.13 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lvo 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio".


ACCERTATO che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del CCNL 31.3.99, la retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare delle posizioni organizzative assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, salvo nei casi di:

- straordinario prestato per calamità naturali (art. 40 CCNL 22.1.04)
- straordinario svolto in occasione di consultazioni elettorali o referendarie (art. 39, comma 3, CCNL 1.4.99, introdotto dall'art. 16 CCNL 5.10.01)
- indennità di comparto (art. 33 CCNL 22.1.04).

VERIFICATO che ai sensi dell'art. 6, comma 9, del CCNL 14.9.00 il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche è proporzionale alla prestazione lavorativa.

CONSIDERATE in materia di lavoro straordinario le disposizioni recate:

- dall'art. 14 CCNL 1.4.99 (risorse per il lavoro straordinario)
- dall'art. 38 CCNL 14.9.00 (gestione lavoro straordinario)
- dall'art. 38 bis CCNL 14.9.00 (banca delle ore)
- dall'art. 39 CCNL 14.9.00 (lavoro straordinario elettorale, per eventi straordinari e calamità naturali) con le successive modifiche introdotte dall'art. 16 del CCNL 5.10.200 e dall'art. 40 CCNL 22.1.04
- dall'art. 15, comma 3, CCNL 14.9.00 (esclusione dall'obbligo delle prestazioni straordinarie per i beneficiari di permessi retribuiti relativi all'esercizio del diritto allo studio)
- dall'art. 24 CCNL 14.9.00 (trattamento per attività prestata in giorno festivo, riposo compensativo).



VISTE le disposizioni, disciplinanti le progressioni economiche all'interno delle categorie di classificazione professionale del personale:

- CCNL 31.3.99 art. 5, integrato dall'art. 35 CCNL 22.1.04 art. 6 (progressione economica all'interno della categoria e sistema di valutazione), art. 13, comma 2 (sviluppo progressione economica), art. 14, comma 2 (finanziamento della progressione all'interno della categoria), art. 14, comma 3 (conferimento nel fondo per il finanziamento della progressione economica delle risorse destinate al personale con livello economico differenziato);
- CCNL 22.1.04 art. 34 (finanziamento delle progressioni);
- CCNL 1.4.99 art. 17, comma 1 lett.b) (costituzione fondo per corresponsione incrementi collegati alla progressione economica all'interno della categoria);
- CCNL 14.9.00 art. 19, comma 6 (pari opportunità nelle progressioni orizzontali), art. 47, comma 2 (periodo di distacco o aspettativa sindacale considerato utili come anzianità ai fini della progressione orizzontale economica);
- CCNL 5.10.01 dichiarazione congiunta n. 11 (possibilità di sviluppare la progressione economica del personale inquadrato in profili con trattamento tabellare iniziale corrispondente alle posizioni economiche B1 e D1 delle relative categorie anche nell'acquisizione di incrementi retributivi superiori ai valori B4 e D3);
- CCNL 9.5.06 art. 9, comma 1 (conservazione da parte del dipendente della differenza retributiva nel caso di progressione orizzontale verso categoria con trattamento tabellare iniziale inferiore);
- CCNL 11.4.2008 art. 9 (requisito minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi);
- D.L. 112/2008 art. 67, comma 9, convertito nella Legge 133/2008 relativamente alle funzioni ispettive della Corte dei Conti sulla presenza nel Contratto decentrato integrativo di parametri selettivi improntati alla premialità, al riscoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale nel conferimento di progressioni economiche.

VISTE per la ripartizione del fondo (art. 17 CCNL 1.4.99) le disposizioni recate:


- dall'art. 33 CCNL 22.1.04 (indennità di comparto)
- dall'art. 23 CCNL 14.9.00 e dall'art. 11 CCNL 5.10.01 (indennità di reperibilità)
- dall'art. 36, comma 2, CCNL 22.1.04 (compensi per specifiche categorie)
- dall'art. 37 CCNL 14.9.00, modificato negli importi dall'art. 41 CCNL 22.1.04 (indennità di rischio)
- dall'art. 17, comma 2, lett. f) e i) del CCNL 1.4.99 come modificato dall'art. 7 del CCNL 2006

VISTO il D.Lvo 165 del 30.3.2001 e successive modificazioni ed integrazioni "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

DATO ATTO che si è provveduto nei tempi e nei luoghi indicati nell'art. 3, comma 10, del CCNL 11.4.08 all'affissione del relativo codice disciplinare.

VISTA la determinazione n. 61 RG del 29.01.13 con la quale il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria ha provveduto alla determinazione delle risorse stabili del fondo produttività 2013.

VISTA la delibera di GC n. 79 del 10.5.2011 avente per oggetto "Attivazione istituto del turno e della reperibilità anno 2011 e approvazione regolamento comunale inerente il servizio di reperibilità", con la quale sono stati attivati dal 16.5.2011, fino ad espressa revoca, l'istituto della reperibilità per il personale dell'Area Tecnica LL.PP. e l'istituto della turnazione per il personale dell'Area di Vigilanza per n. 8 mesi annui.



VISTA la delibera di GC n. 126 del 23.7.2013 avente per oggetto "Istituto della turnazione - Modifica delibera di Giunta Comunale n. 79 del 10.5.2011" con la quale l'Amministrazione ha stanziato nella parte variabile del fondo 2013 l'importo di € 7.728,38, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del CCNL 1.4.99, derivante dall'applicazione dell'1,2% del monte salari 1997 e dall'applicazione della riduzione prevista dall'art. 9, comma 2 bis, del DL 78/2010, convertito nella Legge 30.7.2010 n. 122 (diminuzione per cessazione di personale in servizio nell'anno 2011) ed è stato modificato il periodo di articolazione dell'istituto del turno per il personale dell'Area di Polizia Locale, stabilendo che con decorrenza 2013 il turno avrà una durata di 6 mesi e si applicherà per il periodo marzo/agosto con un costo annuo massimo di € 5.500,00, fino ad espressa revoca e/o modifica;

VISTA la delibera di GC n. 127 del 23.7.2013 avente per oggetto "Destinazione ulteriori importi accessori relativamente alle politiche di sviluppo delle risorse umane per l'anno 2013" con la quale è stato stanziato, nella parte variabile del fondo 2013, l'importo di € 37.950,00, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL 1.4.99 e contestualmente ha approvato i piani di lavoro proposti dai Responsabili di Area per un totale complessivo di € 37.950,00.

PRESO ATTO inoltre che le ulteriori risorse variabili di € 7.728,38, stanziate ai sensi dell'art. 15, comma 2, del CCNL 1.4.99 di cui alla delibera di GC n. 126 del 23.7.2013, sono destinate a finanziare specifici obiettivi di produttività e qualità individuandoli nell'ambito degli istituti della reperibilità e del turno come segue:

- € 6.400,00 per reperibilità operai
- € 1.328,38 per turno vigilanza.

PRESO ATTO che con la presente ipotesi di contratto decentrato, sulla scorta delle determinazioni di cui alla G.G. n. 79/2011 e 126 del 23.7.2013 e dai conteggi dell'ufficio personale, viene stabilito di fissare, per il finanziamento degli istituti del turno e della reperibilità, i seguenti importi:

- € 6.400,00 per la reperibilità operai,
- € 5.500,00 per il turno vigilanza.

RICHIAMATO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta Comunale n. 248 del 31.12.2010.


ACCERTATO come il legislatore con recente D.Lvo 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" ha ridefinito il ruolo della contrattazione collettiva, nazionale ed integrativa, in relazione a molteplici profili attinenti alla competenza della fonte negoziale, ai controlli, ai soggetti di parte pubblica ed alle regole per la provvista delle risorse finanziarie;

VISTI i Contratti Decentrati Integrativi:

- 2010, allegato alla Delibera di Giunta Comunale n. 233 del 28.12.10;
- 2011, allegato alla Delibera di Giunta Comunale n. 19 del 7.2.2012;
- 2012, allegato alla Delibera di Giunta Comunale n. 102 del 26.6.2012.

Per quanto sopra, nel rispetto delle norme e dei contenuti dei vigenti CCNL del Comparto Regioni e Autonomie locali, sulla base dell'incontro in data odierna la delegazione trattante del Comune di Castelnuovo del Garda,

sottoscrive la seguente ipotesi di contratto decentrato integrativo aziendale anno 2013:

 The block contains several handwritten signatures in black ink. One signature is clearly legible as "CISL FF". There are approximately seven distinct signatures of varying lengths and styles.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Sono destinatari del presente contratto decentrato integrativo tutti i lavoratori in servizio presso l'Ente, a tempo indeterminato e determinato, ivi compreso il personale comandato o distaccato o utilizzato a tempo parziale.

La contrattazione decentrata integrativa non ha titolo, per libera scelta delle parti, di trattare materie diverse da quelle ad essa espressamente demandate dal CCNL; la delimitazione delle materie corrisponde all'interesse dei datori di lavoro, in quanto essa deriva anche dalle indicazioni del Comitato di settore che rappresenta tutte le amministrazioni del comparto.

Le materie oggetto di contrattazione non possono essere trattate dal contratto integrativo in termini diversi e più ampi di quelli stabiliti dal CCNL; così, se il CCNL stabilisce che una determinata materia deve essere trattata dal contratto integrativo solo nei "criteri generali" non è possibile disciplinarla integralmente in tale sede.

Il contratto integrativo non può violare in alcun modo i vincoli derivanti dal CCNL; questo non vale solo per i vincoli di carattere finanziario, ma anche per ogni altro tipo di vincolo.

Il contratto integrativo non può comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.

Una volta firmata dalla parte pubblica (Responsabili di Area e Presidente) e dalla parte sindacale, l'ipotesi di contratto integrativo decentrato sarà inviata nei successivi 5 giorni al Revisore dei Conti, per la valutazione ed il controllo della compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e la certificazione dei costi, sulla scorta di apposita relazione illustrativa che tiene conto degli accordi raggiunti in relazione alla normativa di riferimento e delle disponibilità finanziarie per il finanziamento dell'accordo.

Trascorsi 15 giorni senza che vengano formulati rilievi, la Giunta Comunale autorizza il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.

Nel caso la RSU non sia stata ancora costituita o si sia dimessa, il CDI potrà legittimamente essere sottoscritto dai rappresentanti delle OO.SS. territoriali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, ferma restando la necessità di provvedere nei tempi più brevi possibili all'elezione della RSU.

Dal momento della sottoscrizione il contratto decentrato integrativo diventa immediatamente efficace relativamente a tutti gli istituti ivi disciplinati e vincola le parti creando reciproche posizioni di diritto e di obbligo.

Dato atto che:


- a) "le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate" (art. 40, comma 3 del D.Lvo 165/2001");
- b) Le clausole relative all'applicazione degli specifici istituti contrattuali relativi al trattamento economico dei lavoratori in contrasto con disposizioni imperative di legge o di CCNL vigenti sono date come non apposte e automaticamente sostituite da queste ultime;

nel caso in cui insorgano controversie sull'interpretazione di clausole la cui applicazione risulta oggettivamente non chiara le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta

 Cisl FP









formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.

ART. 1
Validità e durata

1. Per quanto attiene gli istituti giuridici si fa riferimento al contratto decentrato integrativo sottoscritto in data 27.4.2006 – dall'art. 1 all'art. 23, con esclusione dell'art. 16 "Straordinario", regolamentato con il presente contratto integrativo all'art. 6.
2. La ripartizione economica del CCDI trova applicazione relativamente all'esercizio 2013.
3. Nel presente CCDI si ritengono finanziati esclusivamente gli istituti esplicitamente elencati nella "PARTE ECONOMICA", di cui sotto, in quanto come per il passato, sono i soli che trovano copertura finanziaria nel Bilancio di cui all'E.F. di riferimento.

PARTE ECONOMICA

ART. 2

Costituzione del fondo per la corresponsione dei compensi per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività.

A) In attuazione al disposto dell'art. 31 del CCNL 22.1.04 sono individuate nella costituzione del fondo di incentivazione del Contratto Decentrato Integrativo Aziendale:

1) le seguenti risorse aventi carattere di certezza e continuità:

COSTITUZIONE FONDO ART.31 CCNL 2002 / 2005				Euro
Art. 31, comma 2 CCNL 22.1.04				
FISVA	Art,15,1a lett. A,b,c	1,4,99	fondo produttività 1998	€ 89.294,16
			a detrarre Personale ATA	-€ 5.657,55
	Art.15,1j	1,4,99	0,52% m.s. 1997	€ 3.423,25
	Art.15,1g	1,4,99	Risorse LED 1998	€ 7.538,20
	Art,4,1	5,10,01	1,1% m.s. 1999 (834.026,25)	€ 9.174,29
	Art,4,2	5,10,01	r.i.a. personale cessato dall'1.1.2000	€ 9.403,52
	Art. 4,c1	ccnl 9.5.06	0,5% monte salari 2003	€ 4.259,25
	Art,32,1	22,01,04	0.62% m.s. 2001 (646.364,79)	€ 4.007,46

CISL FT










⁶




	Art. 14 c.1 e art 15 c. 1 lett.a 1.4.99	compensi per lavoro straordinario destinati nel 1998 al personale ex VII QF che è risultato beneficiario della retribuzione di posizione	€ 1.055,87	
	Art.32,2	22,01,04	0,50% m.s. 2001	€ 3.231,82
	Art.14, 4	01-apr-99	Riduzione 3% straordinario pagato nel 1998	€ 712,71
				TOTALE
			Totale	€ 126.442,98
			Decurtazione cessazione n. 1 dip. (art. 9, comma 2 bis, del DL 78/2010)	-€ 414,64
			Totale Parte Fissa	€ 126.028,34

2) le seguenti risorse che, per natura variabile ed eventuale, trovano applicazione nel solo fondo 2013:

Art. 31 comma 3 CCNL 22.1.04				
	Art.15,2	1,4,99	1,2% m.s. 1997 (€ 658.317,31)	€ 7.899,81
			Riduzione cessaz.n. 1 dip. Dal 1.3.11 (art. 9, comma 2 bis, DL 78/10)	-€ 171,43
	Art. 15,5	1,4,99	attiv.nuovi servizi e potenz.serv.esistenti	€ 37.950,00
			Totale Parte Variabile	€ 45.678,38
			TOTALE FONDO PRODUTTIVITA'	€ 171.706,72

		IMPORTO FONDO LAVORO STRAORDINARIO	€ 21.988,44
--	--	---	--------------------

ART. 3

Compensi incentivo "Merloni" (CCNL 1999 art. 20)

1. Le parti prendono atto che con provvedimento della G.C. n. 261 del 21.12.04, esecutivo, è stato approvato il regolamento comunale per la ripartizione del fondo incentivante per la redazione di progetti e atti di pianificazione sul quale si era favorevolmente espressa la delegazione trattante in sede di contrattazione decentrata in data 16.12.2004.
2. L'abrogazione dell'art. 61, comma 8, del D.L. 112/2008 convertito nella Legge 133/2008 operata dall'art. 35, c. 3, della legge 183/2010 ha determinato il ripristino nella misura del 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro al netto degli oneri per la sicurezza, la percentuale dell'incentivo Merloni per l'anno 2013 che sarà distribuita, secondo i corrispettivi e gli incentivi quantificati successivamente, ai dipendenti interessati sulla base delle disposizioni del regolamento citato.

ART. 4

CISLFF

7
R.D.

Compensi incentivo ICI (CCNL 5.10.01 art. 8 e art. 4, comma 3)

1. Le parti prendono atto che con provvedimento della G.C. 102 del 18.7.2006, esecutivo, è stato approvato il regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante di cui all'art. 3, comma 57, Legge 662/1996 e art. 59, comma 1 lett. p) del D.Lvo n. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni sul quale si era favorevolmente espressa la delegazione trattante in sede di contrattazione decentrata in data 13.7.2006. In sede di contrattazione decentrata la delegazione trattante, in data 1.02.2012, si è espressa favorevolmente in merito alla proposta di modificare il Regolamento prevedendo che ogni anno la Giunta deliberi la percentuale di incentivo tra un minimo del 5% ad un massimo del 10% delle somme riscosse a seguito di attività accertativa.

ART. 5
Ripartizione del Fondo 2013
(art. 17 CCNL 1.4.99)

RIPARTIZIONE DEL FONDO ART.17 CCNL 01.04.99			Euro
Progressioni Economiche Orizzontali			
	n° P.E.O.		
1999			€ 14.267,55
2000			€ 16.123,35
2001			€ 1.281,24
2002			€ 2.775,55
2003			€ 10.066,83
2004			€ 9.948,25
2005			€ 12.645,39
2006			€ 10.197,00
2007			€ 14.332,55
2008			€ 4.602,91
2009			€ 16.397,56
2010		Progressione M.N.	€ 376,81
TOTALE			€ 113.014,99
		Recupero importi progressioni econ.orizz. Personale cessato o riqualificato art. 34, comma 4 ccnl 1.4.99 (22.232,12 - 6.625,30) (2000/2009 € 15606,82)(2010 € 8518,77) (2011 € 794,77) (2012 + 2923,70	€ - 21.996,66
		Recupero PEO 2013 presunte	€ 829,85

CISL FP

	A	Totale spesa progressioni	€ 91.848,18
	B	Art. 29 CCNL 14.9.00 passaggio livello personale vigilanza	€ 596,77
	C	Indennità di comparto 2013 presunta (art. 33 Ccnl 22.1.04)	€ 24.229,16
		Totale A + B + C	€ 116.674,11
		PRODUTTIVITA'	€ 582,61
		turno	€ 5.500,00
		rischio	€ 2.300,00
		reperibilità	€ 6.400,00
		Maneggio valori	€ 1.100,00
		Specifiche responsabilità (€ 300 cad.)	€ 1.200,00
		Attivazione nuovi servizi o processi riorganizzaz.	€ 37.950,00
		TOTALE FONDO PRODUTTIVITA'	€ 171.706,72
		Fondo straordinario art. 14 CCNL 1.4.99	€ 21.988,44

Nel rispetto delle disposizioni dell'art. 92, comma 5 e 6, del D.Lvo 163/2006, ai fondi tra le risorse variabili di cui all'art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL 1999 saranno aggiunti per i dipendenti interessati:

- i corrispettivi e gli incentivi per la progettazione così come definiti dall'art. 3 del presente contratto CCDIA e non allocati sul capitolo relativo al fondo di produttività;
- i corrispettivi e gli incentivi ICI, di cui all'art. 3, comma 57, della Legge 662/1996 e art. 59, comma 1, lett. p) del D.Lvo 446/1997, definiti all'art. 4 del presente contratto CCDIA e non allocati sul capitolo relativo al fondo produttività.


ART. 6

Fondo per lavoro straordinario

(art. 14 CCNL 1.4.99, artt. 24,38,38 bis, 39 CCNL 14.9.00 e successive integrazioni recate dall'art. 16 CCNL 5.10.01)

- Il fondo è finalizzato a compensare le prestazioni di lavoro straordinario che si rendono necessarie per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali. Ai relativi oneri si fa fronte con le risorse previste dall'art. 14 del CCNL dell'1.4.99, definite in misura pari a quanto destinato nell'anno 1999, ridotto del 3%, fatta salva la decurtazione prevista dall'art. 15, comma 1, lett- a) del CCNL 1.4.99. I risparmi derivanti dalla riduzione del 3% confluiscono nel fondo di cui all'art. 15 del medesimo CCNL.
- L'effettuazione del lavoro straordinario, fermo restando il rispetto del D.Lvo 8.4.2003 n. 66 in tema di organizzazione dell'orario di lavoro, potrà avvenire solo previa autorizzazione del

CISL FP



9




Responsabile di Area cui appartiene il dipendente, che dovrà essere motivata, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione

3. Le disponibilità finanziarie per lo straordinario 2013 ai sensi dell'art. 14 commi 2 e 4 del CCNL 1.4.99 possono essere incrementate solo in relazione:
 - ad eventi eccezionali e imprevedibili e previa verifica della sussistenza di disponibilità di bilancio
 - ad eventuali disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge.
4. Il limite massimo individuale per prestazioni straordinarie è fissato in 180 ore annue. La prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può, in ogni caso, superare, di norma, un arco massimo giornaliero di 10 ore. Nella determinazione del limite di 180 ore annue non concorre l'attività prestata in occasione di consultazioni elettorali o referendarie o per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali.
5. L'eventuale superamento del limite individuale di 180 ore, riguardante un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico, fino ad un massimo di 400 ore, è consentito esclusivamente:
 - per le attività di diretta assistenza agli organi istituzionali;
 - per interventi connessi al servizio di pronto intervento;
 - per eventi di carattere eccezionale.
6. Su richiesta del dipendente, presentata al Responsabile di Area entro 24 ore dal termine della prestazione straordinaria, il lavoro straordinario debitamente autorizzato in alternativa alla corresponsione di denaro può dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, massimo entro il bimestre successivo.
7. **Il fondo per lavoro straordinario per l'anno 2013 viene confermato in € 21.988,44.**
8. Il fondo per lavoro straordinario viene ripartito per le Aree presenti in questo Ente, con adozione di determinazione del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria entro gennaio di ogni anno, sentite le esigenze dei Responsabili di Area.
9. Le parti si incontrano a livello di ente, per valutare le condizioni che hanno reso necessario l'effettuazione di lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono consentire una progressiva e stabile riduzione, anche mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi.
10. Le eventuali economie di spesa realizzate nell'utilizzo del Fondo in argomento sono destinate ad incrementare il fondo della produttività individuale.

ART. 7

Costi per progressione orizzontali conferite negli esercizi passati

1. Le parti prendono atto che sul fondo 2013 grava una spesa di € 113.014,99 per le progressioni precedentemente conferite, che ai sensi dell'art. 34 comma 4 del CCNL 1999 sono state recuperate € 15.606,82 di spesa progressioni dal 1999 al 2009 di personale cessato o riqualificato, € 8.518,77 di analogo personale per l'anno 2010 e € 794,77 per il personale cessato nel 2011, mentre per il 2012 si è verificato un costo aggiuntivo di € 2.923,70 e anche per il 2013 il costo presunto aggiuntivo è pari a € 829,85 per le progressioni acquisite dal personale assunto con mobilità in settembre 2012 e in maggio 2013. Le parti prendono inoltre atto che la quota a carico del fondo a tale titolo è stata trasferita ai rispettivi capitoli degli stipendi.
2. Per l'anno 2013 non si procede all'assegnazione di alcuna progressione economica orizzontale.

ART. 8

Indennità di comparto

1. L'indennità di comparto istituita con l'art. 33 del CCNL 22.1.04, viene calcolata tenuto conto del livello di appartenenza e della percentuale di lavoro effettuata dal personale con rapporto di lavoro a tempo parziale. Per l'anno 2013 la quota trasferita dal fondo ai capitoli degli stipendi è complessivamente di € 24.229,16.

ART. 9
Indennità di turno

1. Per la disciplina dell'indennità di turno si fa riferimento all'art. 22 del CCNL 14.9.00, e successive modificazioni e integrazione ed a quanto stabilito con delibera di Giunta Comunale n. 79 del 10.5.2011 e n. 126 del 23.7.2013, in particolare:
 - a) le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell'ente;
 - b) i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore;
 - c) al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:
 - turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lett. c);
2. L'indennità di cui al presente articolo è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.
3. L'indennità di turno è attribuita, per l'anno 2013, al personale della Polizia Locale per il seguente periodo 1.3.2013 – 31.08.2013.
4. Il costo massimo per l'anno 2013 è stabilito in € 5.500,00.

ART. 10
Indennità di reperibilità

1. E' attribuita al personale dei servizi tecnici, secondo quanto stabilito nel rispettivo del Regolamento approvato con atto di Giunta Comunale n. 79 del 10.5.2011, per un importo complessivo di € 6.400,00.

ART. 11
Indennità di rischio

1. Il contratto decentrato individua le condizioni di rischio effettivamente presenti nel comune cui collegare il pagamento del compenso. L'indennità di rischio è legata alle giornate di presenza in servizio. Non costituiscono assenza dal servizio, al fine della quantificazione dell'importo dell'indennità, le assenze determinate da infortunio sul lavoro e da patologie gravi che richiedono terapie salvavita.
2. In base all'art. 52, comma 4, del CCNL del 14.9.00, come sostituito dall'art. 10 del CCNL del 9.5.06, in tutti i casi in cui occorre retribuire una prestazione lavorativa in relazione ad un periodo non lavorato, la cui durata risulti inferiore al mese, per la determinazione del valore economico della retribuzione giornaliera trova applicazione la regola del "divisore 26", ivi indicato.



CISLER




11



3. L'individuazione dei dipendenti aventi diritto all'indennità di rischio è di competenza dei responsabili d'Area, che dovranno adottare uno specifico e motivato provvedimento, da trasmettere all'ufficio personale.
4. Viene attribuita al personale che svolge prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale, come di seguito specificato:
 - a) prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo esercizio di trasporto con automezzi, autotreni, autoarticolati, scuolabus, mezzi fuoristrada ed altri veicoli per trasporto cosa con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico;
 - b) prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua al contatto con catrame, bitumi, fuliggine, olii minerali, paraffina e loro composti derivati e residui, nonché lavori di manutenzione stradale e di segnaletica in presenza di traffico; prestazioni inerenti la sepoltura e la esumazione di salme;
 - c) prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti da lavori di fogne, canali, sentine, pozzi, gallerie, bacini di carenaggio o da lavori di bonifica in terreni paludosi.
5. La stessa indennità cesserà di essere corrisposta nel momento in cui verrà a cessare le particolari condizioni che ne hanno determinato l'erogazione.
6. L'ammontare dell'indennità di rischio è stabilito dall'art. 41 del CCNL del 22.1.04, nella misura mensile lorda di € 30,00. Per il personale part time l'importo è da ridurre in proporzione.
7. Gli eventuali risparmi verranno portati in aumento alle somme finalizzate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi.

ART. 12

Compenso per maneggio valori

1. Al personale, adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa, compete una indennità giornaliera proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati.
2. Gli importi di tale indennità, stabiliti in sede di contrattazione integrativa decentrata, possono variare da un minimo di € 0,52 ad un massimo di € 1,55. Ai relativi oneri si fa fronte con le risorse di cui all'art. 15 del CCNL del 1.4.99.
3. Il compenso sarà erogato ai dipendenti che trattano denaro contante o altri titoli equivalenti, con assunzione diretta di responsabilità per eventuali errori o smarrimenti. L'individuazione dei dipendenti è di competenza dei responsabili d'area, che dovranno adottare uno specifico e motivato provvedimento, da trasmettere all'ufficio personale.
4. L'indennità viene stabilita in € 1,55 al giorno per le giornate di effettiva prestazione di servizio.
5. Vengono individuali i seguenti servizi ai quali compete la presente indennità:
 - economo comunale
 - agente contabile anagrafe
 - agente contabile area di polizia locale

ART. 13

Compensi per specifiche responsabilità

1. L'indennità prevista dall'art. 17, comma 2, lett. i) del CCNL 1.4.99, come aggiunto dall'art. 36, comma 2, del CCNL 22.1.04, è attribuita ai dipendenti che, nell'ambito della propria



prestazione lavorativa, sono stati formalmente incaricati di assumere responsabilità operative, rispondendo dei risultati derivanti dall'azione propria.

2. L'indennità in questione è erogata, nei limiti previsti dal CCNL di comparto, secondo i seguenti criteri:

a) è attribuita al personale di categoria B, C e D formalmente incaricato della responsabilità derivante dalle qualifiche di ufficiale di stato civile e anagrafe, ufficio elettorale, responsabile dei tributi, secondo le vigenti previsioni legislative, nella misura che sarà stabilita annualmente in sede decentrata entro il limite massimo contrattualmente previsto.

b) è attribuita al personale di categoria B, C e D formalmente incaricato della responsabilità derivante dai compiti di archivista informatico, addetto agli uffici per le relazioni con il pubblico, formatore professionale, secondo le vigenti previsioni legislative, nella misura che sarà stabilita annualmente in sede decentrata entro il limite massimo contrattualmente previsto.

c) è attribuita al personale di categoria B, C e D formalmente incaricato della responsabilità derivante dalle funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori, secondo le vigenti previsioni legislative, nella misura che sarà stabilita annualmente in sede decentrata entro il limite massimo contrattualmente previsto.

3. L'individuazione dei dipendenti aventi diritto all'indennità è di competenza dei Responsabili di Area che dovranno adottare un motivato provvedimento, da trasmettere all'ufficio personale.

5. L'indennità per l'anno 2013 viene erogata fino alla concorrenza di € 1.200,00 lorde, con le seguenti modalità: suddivisione in parti uguali fra i dipendenti in possesso di atto formale d'incarico.

ART. 14

Specifici obiettivi di produttività (€ 7.728,38)

1. Le parti prendono atto che l'Amministrazione ha messo a disposizione, per l'anno 2013, con deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 23.07.2013 un importo di € 7.728,38 ai sensi dell'art. 15, comma 2, del CCNL 1.4.99, mediante l'applicazione dell'1,2% del monte salari 1997, per finanziare specifici obiettivi di produttività e di qualità (istituto della reperibilità per gli operai e del turno per il personale di vigilanza), rideterminato in diminuzione per € 171,43 rispetto all'importo originario di € 7.899,81 per l'applicazione dell'art. 9, comma 2 bis, del DL 78/2010 a seguito di cessazione di n. 1 dipendente nell'anno 2011.

ART. 15

Attivazione nuovi servizi o processi di riorganizzazione (€ 37.950,00)

1. Le parti prendono atto che l'Amministrazione ha messo a disposizione, per l'anno 2013, un importo di € 37.950,00 ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL 1.4.99, per finanziare dei piani di lavoro proposti e valutati dai rispettivi Responsabili di Area e approvati con delibera di GC n. 127 del 23.7.2013. Ognuno dei piani individuati dettaglia analiticamente gli obiettivi e i criteri/indicatori di misurazione.

2. L'importo di cui al punto uno è stato ripartito come segue:

AREA	IMPORTO PER L'ANNO 2013	
ECONOMICO	FINANZIARIA	ED
		€ 1.400,00

CISL PD

AMMINISTRATIVA	
TRIBUTI COMMERCIO ED INNOVAZIONE	€ 18.450,00 (di cui 15.300,00 a totale finanziamento progetto solo parzialmente finanziato nel 2012)
TECNICA LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO ED ECOLOGIA	€ 7.800,00
POLIZIA LOCALE	€ 10.300,00
TOTALE	€ 37.950,00

3. Le parti prendono atto che per quanto attiene all'Area di Vigilanza il progetto di "potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale nonché di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli artt. 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada anno 2012" s'intende, in questa sede, finanziato con utilizzo dei proventi derivanti dalla violazione al codice della strada ai sensi dell'art. 208, comma 5, del D.Lvo 285/1992, così come modificato dalla Legge n. 120/2010, "nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno" (art. 142, comma 12 ter, del codice della strada).

ART. 16
Salario di produttività individuale

1. Non è consentita l'attribuzione generalizzata dei compensi per la produttività sulla base di automatismi comunque denominati. Il personale in servizio part-time partecipa alla produttività in proporzione alla percentuale lavorativa.
2. Con specifico riferimento al fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, lo stesso viene annualmente quantificato sulla base delle disponibilità di bilancio e delle disposizioni contrattuali, per la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo per centri di costo o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione, strettamente in collegamento con la realizzazione di obiettivi predeterminati nell'ambito del PEG.
3. Le risorse destinate alla produttività sono determinate dall'ammontare complessivo del fondo al netto di quelle già destinate agli altri compensi previsti nel presente contratto decentrato e dagli eventuali risparmi sul fondo per il lavoro straordinario, dalle risorse provenienti dai fondi degli anni precedenti, non utilizzate, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del CCNL 1.4.99.
4. L'erogazione del premio incentivante avverrà l'anno successivo alla conclusione delle attività di valutazione dei comportamenti e dei risultati, sulla scorta di schede di valutazione predisposte dai responsabili di area.

Castelnuovo del Garda, 31.01.2013

PER LA PARTE PUBBLICA

Presidente Delegazione Trattante Segretario Generale

Responsabile Area Economico-Finanziaria ed Amministrativa

Responsabile Area Servizi alla Persona


CISL 


 14 






Responsabile Area Tecnica Edilizia Privata ed Urbanistica 

Responsabile Area Tecnica Lavori Pubblici, Patrimonio ed Ecologia 

Responsabile Area Tributi, Commercio ed Innovazione 

Responsabile Area Vigilanza 


PER LA PARTE SINDACALE

RSU Barusolo Fausto 

RSU Donà Piera 

RSU Leonetti Federico 

RSU Rossi Giordano 

OOSS ~~FF CGIL~~ 

~~Meclur CSR~~

~~CISL FF O. del. O. p. O.~~

Accertato che questa ipotesi contrattuale, unitamente alla relazione tecnico-finanziaria del Responsabile di Area Contabile prot. 150111 del 13/08/2013, è stata trasmessa in data 13/8/2013 al revisore dei conti per il controllo di compatibilità con i vincoli di bilancio, ricevendo in data 13/08/2013..... parere positivo.

Preso atto dell'autorizzazione al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto, formalizzata dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento n. 140 del 20/08/2013..., dichiarato immediatamente eseguibile.


Nella sede Municipale di Castelnuovo del Garda in data 20.08.2013.....

Sottoscrivono il presente contratto collettivo decentrato



PER LA PARTE PUBBLICA

Presidente Delegazione Trattante Segretario Generale



Responsabile Area Economico-Finanziaria ed Amministrativa

Responsabile Area Servizi alla Persona

Responsabile Area Tecnica Edilizia Privata ed Urbanistica

Responsabile Area Tecnica Lavori Pubblici, Patrimonio ed Ecologia

Responsabile Area Tributi, Commercio ed Innovazione

Responsabile Area Vigilanza

PER LA PARTE SINDACALE

RSU Barusolo Fausto

RSU Donà Piera

RSU Leonetti Federico

RSU Rossi Giordano

OOSS FP CGIL

Medes C/02

CISL FP
